

Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis), con email del (omissis), ha formulato la seguente richiesta di parere deontologico: premettendo di avere assistito congiuntamente - giusta mandato conferito il (omissis)-due coniugi giudizialmente separati in un procedimento di volontaria giurisdizione volto alla vendita di un bene facente parte del fondo patrimoniale, domanda se costituirebbe o meno una violazione dell'art. 68 c.d.f. l'assumere oggi un incarico professionale dal marito avente ad oggetto la difesa dello stesso in un procedimento penale scaturito dalla denuncia della moglie per maltrattamenti familiari in danno della moglie medesima e dei figli minori.

Il Consiglio

udita la relazione del Consigliere Avv. Aldo Minghelli quale Coordinatore della Struttura degli Studi Deontologici, estensore Avv. Valentina Ricciotti

osserva

L'art. 68, c.d.f., "Assunzione di incarichi contro una parte già assistita", richiamato dall'istante, prevede, in linea generale, due limiti - non concorrenti - all'assunzione di incarichi contro una parte già assistita, uno di natura temporale ("l'avvocato può assumere un incarico professionale contro una parte già assistita solo quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale"; CNF sentenze 11 giugno 2015, n. 80 e 12 marzo 2015, n. 34), l'altro di natura oggettiva ("l'avvocato non deve assumere un incarico professionale contro una parte già assistita quando l'oggetto del nuovo incarico non sia estraneo a quello espletato in precedenza"), fermo restando, in ogni caso, il divieto di "utilizzare notizie acquisite in ragione del rapporto già esaurito".

Nel comma 4 del medesimo articolo viene inoltre sancito lo specifico divieto - senza limiti temporali od oggettivi - di assistere un coniuge o un convivente, laddove l'avvocato abbia assistito congiuntamente entrambi i coniugi o conviventi in controversie di natura familiare, tra le quali rientra anche un procedimento di volontaria giurisdizione, la cui natura non contenziosa, ma prettamente negoziale, è assimilabile ad altri procedimenti di natura familiare (come la separazione consensuale, sul punto Cass. 11225/2014 del 21.5.2014) in cui le parti sono assistite dal medesimo difensore.

Peraltro, le previsioni normative di cui all'art. 68, c.d.f., devono essere poste in relazione con i fondamentali principi di **lealtà, correttezza e probità**, di cui all'art. 9, c.d.f. ("l'avvocato deve esercitare l'attività professionale con **indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della difesa, rispettando i principi della corretta e leale concorrenza**"), nonché con il **dovere di fedeltà** di cui all'art. 10 c.d.f. ("l'avvocato deve adempiere fedelmente al mandato ricevuto, svolgendo la propria attività a tutela dell'interesse della parte assistita e nel rispetto del rilievo

costituzionale e sociale della difesa") da correlarsi ai precetti di cui all'**art. 24 c.d.f.** laddove, al comma II, si fa espresso riferimento al dovere "*di conservare la propria **indipendenza**" nonché "di difendere la propria **libertà** da pressioni o condizionamenti di ogni genere", principi tutti che, nel doveroso esercizio della "funzione di garantire al cittadino l'effettiva tutela dei diritti" (in ossequio all'art. 2 della L. 247/2012) potrebbero essere minati laddove si assuma la difesa di un imputato per fatti da quest'ultimo asseritamente commessi in danno della moglie ex cliente con la quale, in virtù del rispetto dell'art. 11, c.d.f., si era instaurato - in ogni caso - un rapporto fondato sulla fiducia, a nulla rilevando l'eventuale decorso del termine biennale dalla cessazione dell'incarico (che, peraltro, nella specie, non sussiste) e/o la circostanza che non vengano utilizzate notizie acquisite nel corso del rapporto già esaurito e/o della specifica circostanza che la controversia familiare, relativamente alla quale venne prestata assistenza in favore sia del soggetto oggi imputato sia della parte oggi offesa, non avesse natura contenziosa.*

La violazione dei divieti sopra richiamati è considerata un comportamento disciplinarmente rilevante da parte dell'avvocato.

Ritiene

che l'Avv. (omissis) debba conformare nel caso specifico la propria attività professionale alla normativa in argomento.

Parole/frasi chiave:

art. 9; art. 10; art. 24; art. 68; doveri di probità, dignità, decoro, indipendenza e fedeltà; incarichi contro una parte già assistita.